

Allegato A) all'Atto costitutivo di Neter Associazione di Promozione sociale ETS

Statuto APS

Sommario

Denominazione.....	0
Sede.....	0
Scopi.....	1
Oggetto.....	1
Codice Etico.....	2
Quote Sociali.....	2
Patrimonio	3
Patrimonio destinato ad uno specifico affare	3
Membri della Associazione.....	4
Associati Fondatori.....	4
Diritti e doveri degli associati	4
Partecipanti Istituzionali.....	5
Partecipanti regolari	6
Decadenza Recesso Esclusione	6
Membri Sostenitori.....	6
Organi della APS	7
Il Presidente Della APS	7
Assemblea degli associati.....	8
Il Consiglio Direttivo	9
Il Comitato Tecnico Scientifico	11
Il Revisore Unico.....	13
Volontari e attività di volontariato	14
Esercizio Finanziario – Bilancio	15
Trasparenza	16
Raccolta Fondi.....	16
Durata scioglimento e liquidazione – devoluzione del patrimonio.....	17
Devoluzione del patrimonio.....	18

1. Denominazione

E' costituita una Associazione di promozione sociale denominata APS **NETER**.

La APS è costituita a tempo indeterminato. La APS risponde ai principi ed allo schema giuridico della APS , nell'ambito del più vasto genere disciplinato dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore e della legge 383/2000.

2. Sede

La APS ha sede in II Viale Melina n.5 Portici – 80055 Na – presso la residenza della dr.ssa Delia Ancarola.

3. Scopi

La APS non ha scopo di lucro. Qualsiasi eventuale surplus sarà reinvestito nelle attività associative e non distribuito ai soci. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è apartitica e non-confessionale; non ha né intende avere vincoli con partiti politici o enti religiosi. E' intenzione dei associati fondatori di creare una realtà multidisciplinare dove fare ricerca, divulgazione, formazione ed autentico scambio democratico di saperi.

4. Oggetto.

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- I. Aprire nuovi scenari di ricerca in ambito, fisico, biologico e delle produzioni agricole; approfondire e dare nuovi spunti innovativi allo sviluppo di una Intelligenza Artificiale Etica e responsabile nei confronti dell'uomo;
- II. La promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative; la diffusione, la formazione, l'educazione, l'istruzione e la fruizione culturale ed artistica;
- III. La APS potrà dare evidenza scientifica di tutti gli studi che svilupperà al fine di ottenere il riconoscimento ufficiale di studi indipendenti.
- IV. Raccolta, custodia e diffusione degli studi, pubblicazioni, partecipazione ed organizzazione di seminari e convegni, attività associative.
- V. Attività di Formazione, ricerca e sviluppo, in linea con gli scopi della Associazione da realizzare presso la sede della APS oppure da privati, aziende, organi istituzionali, enti ed associazioni direttamente ed indirettamente a mezzo convenzioni ed accordi con università e/o altri enti di ricerca;
- VI. Promuovere l'artigianato Made in Italy e le antiche tecniche di lavorazione dei materiali.
- VII. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo Gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni, come stabilito dalla lettera f) dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.
- VIII. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, come stabilito dalla lettera k) dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328. In particolare, l'Associazione si propone di creare e gestire una casa di cura per anziani, fornendo assistenza sociale e socio-sanitaria D.L.gs n.117/ 2017 ;
- IX. Operazioni immobiliari in coerenza con gli scopi della Associazione;

X. La APS potrà altresì esercitare attività diverse da quelle sopra indicate che siano tuttavia strumentali ed accessorie rispetto alle attività di interesse generale sopra menzionate. L'associazione" aderisce" al regime ex L. 398/91. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017

5. Codice Etico

La APS adotta un Codice Etico che definisce i principi di condotta e le norme comportamentali a cui devono attenersi tutti gli organi e i membri della Associazione. La violazione del Codice Etico da parte dei membri degli organi della APS può comportare la revoca dall'incarico, secondo quanto previsto dal presente statuto e dal Codice Etico stesso. Il Codice Etico sarà periodicamente revisionato e aggiornato per garantire la sua conformità alle normative vigenti e per riflettere i cambiamenti negli obiettivi e nelle attività della Associazione.

6. Quote Sociali

L'importo della quota associativa è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo mediante delibera da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo. Nel determinare l'importo, il Consiglio Direttivo può prevedere quote differenziate per specifiche categorie di associati, sempre nel rispetto del principio di parità di trattamento tra gli associati appartenenti alla medesima categoria. La quota associativa deve essere versata da ciascun associato entro il 31 marzo di ogni anno, o entro 30 giorni dall'ammissione per i nuovi associati. Qualora un associato non provveda al versamento della quota nei termini previsti, i suoi diritti associativi saranno temporaneamente sospesi fino alla regolarizzazione del pagamento. La quota associativa è da intendersi intrasmissibile, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, e non è in alcun modo rivalutabile. Non è consentito il trasferimento della quota a terzi, né per atto tra vivi né per successione. La quota non può essere oggetto di valutazione economica, né può essere utilizzata come pegno o altra forma di garanzia. In caso di recesso, esclusione o perdita della qualità di associato per qualsiasi motivo, la quota versata non può essere restituita. L'associato che non provvede al pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti viene considerato moroso. La persistenza nello stato di morosità per un periodo superiore a sei mesi comporta l'avvio della procedura di esclusione dall'Associazione, previa comunicazione scritta all'interessato. Prima che venga adottato il provvedimento di esclusione, all'associato viene concesso un termine non inferiore a 15 giorni per regolarizzare la propria posizione. In caso di particolari necessità finanziarie dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può deliberare il versamento di contributi straordinari da parte degli associati, specificandone l'importo e le finalità. Tali contributi hanno carattere volontario e la loro mancata corresponsione non comporta la perdita della qualità di associato. Le quote associative e gli eventuali contributi straordinari devono

essere versati mediante le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, privilegiando sempre strumenti di pagamento tracciabili. Per ogni versamento effettuato, l'Associazione rilascia all'associato idonea ricevuta.

7. Patrimonio

Il patrimonio della APS è costituito da :

- ✓ eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, anche esteri;
- ✓ apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Partecipanti o da terzi;
- ✓ beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Associazione
- ✓ eventuali rendite patrimoniali;
- ✓ ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- ✓ attività di raccolta fondi.
- ✓ Sino all'assenza di personalità giuridica il patrimonio potrà essere formato anche da donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I beni pervenuti ai sensi del comma 1 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. Il patrimonio della APS è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio della APS è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8. Patrimonio destinato ad uno specifico affare

La APS può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. Ogni patrimonio destinato è separato dal patrimonio generale della Associazione, ed è utilizzato esclusivamente per il perseguimento dello specifico affare per cui è stato costituito. L'APS si impegna a nominare l'organo di controllo, anche monocratico, qualora costituisca uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Tale obbligo è previsto dall'articolo 30, comma 4 del suddetto Codice. In questo caso, l'APS dovrà:

1. Nominare l'organo di controllo senza indugio, non appena costituito il patrimonio destinato
2. Assicurarci che almeno un componente dell'organo di controllo sia scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice Civile
3. Affidare all'organo di controllo i compiti di vigilanza previsti dalla legge, tra cui il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'APS riconosce che questa nomina è un obbligo di legge a cui non potrà sottrarsi, essendo una condizione necessaria per garantire la trasparenza e la regolarità della gestione del patrimonio destinato.

9. Membri della Associazione

Sono membri della APS gli associati fondatori, i Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti regolari. Tutti hanno diritto di voto.

10. Associati Fondatori

Sono associati Fondatori gli associati che risultano dall'atto costitutivo.

Ammissione di nuovi associati

L'ammissione di nuovi associati è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi e le finalità dell'APS, senza discriminazioni di genere, età, nazionalità, religione o condizione sociale. Gli interessati devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare lo statuto e il codice etico dell'associazione. Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo che, entro 30 giorni dalla presentazione, valuta la coerenza del profilo del richiedente con gli scopi e le attività dell'Associazione, nonché la sua idoneità a contribuire positivamente alla vita associativa. L'ammissione è subordinata al gradimento del Consiglio Direttivo, il quale delibera a maggioranza dei suoi componenti. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e non è soggetto all'obbligo di motivazione. In caso di diniego, la decisione è comunicata all'interessato per iscritto, senza obbligo di specificare le ragioni del mancato accoglimento della domanda. L'aspirante socio, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, può presentare istanza di riesame al Consiglio Direttivo, il quale si pronuncerà in via definitiva nella successiva seduta. In caso di accettazione, l'ammissione a socio è perfezionata con l'iscrizione nel libro dei soci e con il versamento della quota associativa annuale. La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e non è trasmissibile né rimborsabile per nessun motivo.

11. Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni degli organi associativi.

Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione, secondo le

modalità e le limitazioni previste dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti.

b) eleggere democraticamente gli organi sociali ed essere eletti negli stessi.

c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento.

d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, da evadersi entro 15 giorni, presso la sede dell'Associazione.

e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali delle deliberazioni.

f) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

g) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno il dovere di:

a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri associati, evitando qualsiasi comportamento che possa danneggiare gli scopi e il patrimonio dell'Associazione.

c) versare la quota associativa annuale, secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

e) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in conflitto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

f) comunicare eventuali cambiamenti dei propri dati personali forniti al momento dell'iscrizione.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. [X] del presente Statuto.

Gli associati che comunque cessino di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa né possono richiedere la restituzione delle quote e dei contributi versati.

12. Partecipanti Istituzionali

Sono Partecipanti Istituzionali quegli enti pubblici o privati e altri ETS, che in seguito ad un loro apporto economico di qualsiasi genere, suscettibile di valutazione economica e particolarmente rilevante a favore della APS sono considerati meritevoli di tale qualifica da parte del Consiglio Direttivo, previa loro domanda. La delibera del Consiglio direttivo che decide l'accesso con la qualifica di Partecipante Istituzionale è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati nella sezione dei Partecipanti Istituzionali.

Gli associati partecipanti Istituzionali partecipano alla vita della APS e possono assistere alle riunioni

del Consiglio Direttivo.

13. Partecipanti regolari

Sono Partecipanti Regolari le persone fisiche che si impegnino a contribuire, su base annuale o pluriennale, all'incremento del patrimonio della Associazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Partecipante Regolare dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante Regolare è fatta con delibera del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti Regolari.

Il Consiglio Direttivo non motiva la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione che comunica agli interessati.

I partecipanti regolari possono partecipare alle attività della associazione

14. Decadenza Recesso Esclusione

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla associazione, tutti gli associati che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati. La decadenza può aver luogo per l'apertura nei confronti dell'associato di procedure concorsuali ex D.Lgs 14/2019 e per reati contro il Patrimonio o la persona.

I Partecipanti Regolari possono, in ogni momento, recedere dalla APS, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Partecipanti Istituzionali possono recedere con preavviso di sei mesi.

Tutti gli Associati, su decisione del Consiglio Direttivo, essere esclusi dalla APS qualora nei casi di grave violazione del codice etico, di condanne penali definitive per reati contro la persona o il patrimonio. Per quanto riguarda l'apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'associato, come previsto dal Decreto Legislativo n. 14/2019, nonché in caso di reati contro il patrimonio o la persona, la decisione sulla decadenza è rimessa alla valutazione del Consiglio, che esaminerà ogni singolo caso e delibererà in merito.

Gli esclusi possono fare ricorso nei termini di cui al precedente art. 7.2

15. Membri Sostenitori

Sono Membri Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che contribuiscono alla vita della APS senza tuttavia partecipare alla stessa, mediante:

- a. contributi annuali o pluriennali.
- b. conferimento di attività anche professionali e funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali;
- c. l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Sostenitore è attribuita dal Consiglio Direttivo anche su richiesta degli interessati.

La qualifica di Sostenitore non dà diritto al voto e si perde automaticamente decorsi dodici mesi

dall'erogazione dell'ultimo contributo significativo o dall'adempimento dell'ultima prestazione a favore della Associazione.

I Sostenitori hanno diritto di essere informati sull'attività della APS secondo modalità stabilite da apposito Regolamento.

16. Organi della APS

Gli organi della APS sono :

L'assemblea Generale;

Il Presidente della APS;

Il Consiglio Direttivo;

Il Comitato Scientifico;

Il Revisore Unico – se reso obbligatorio per le normative vigenti e/o in casi di attività associative che richiedano tale figura.

Requisito di Onorabilità. I componenti degli organi devono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità. Non possono ricoprire cariche negli organi della APS coloro che: si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione.

17. Il Presidente Della APS

Il primo Presidente della APS è nominato in sede di costituzione nella persona della dr.ssa Delia Ancarola; **Delia Ancarola nata a Potenza (PT), 24/08/1976 CF: NCRDLE76M64G942D** residente in II Viale Melina 5, 8055 Portici (NA) che resta in carica cinque anni. I presidenti successivi saranno eletti, con voto a maggioranza del Consiglio direttivo tra uno dei suoi membri e la carica avrà la durata di 5 anni.

Il Presidente della APS può essere revocato per gravi motivi, con il voto unanime dell'Assemblea Generale.

Si intendono per gravi motivi quelli derivanti dalla violazione del Codice Etico, di condanne penali definitive per reati contro la persona o il patrimonio.

Il Presidente della APS:

E' il legale rappresentanza della APS di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, consulenti e professionisti.

Presiede il Consiglio Direttivo e può essere nominato Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della APS.

1) Ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento del suo incarico nonché un compenso per l'attività svolta nei limiti di cui all'art.8 del Dlgs. 2017 n. 117

2) Nomina il Vice Presidente

18. Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- A. Bilancio di esercizio e bilancio sociale : L'Assemblea degli associati ha il compito di approvare il bilancio d'esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale. Entro il 30 aprile di ogni anno, o nel maggior termine previsto in caso di particolari esigenze relative alla struttura e all'attività dell'associazione, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'Assemblea si riunisce per l'approvazione del bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo. Il bilancio deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea approva anche il bilancio sociale, predisposto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in conformità all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.
- B. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- C. delibera sull'esclusione degli associati;
- D. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- E. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- F. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, mediante: - avviso scritto contenente ordine del giorno, luogo, data e ora, da inviare a tutti gli associati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea;- avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione e/o affisso presso la sede sociale. La convocazione può avvenire mediante:- posta elettronica ordinaria o certificata- messaggio WhatsApp o SMS- lettera raccomandata purché sia garantita la prova dell'avvenuta ricezione.

QUORUM E MAGGIORANZE

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

DELEGHE

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

MODALITÀ TELEMATICHE

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

19. Il Consiglio Direttivo

a) COMPOSIZIONE E NOMINA

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea degli associati. È composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 a un massimo di 5, inclusi il Presidente e il Vicepresidente. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati

b) DURATA E RIELEGGIBILITÀ

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Al fine di garantire la continuità operativa, gli amministratori scaduti rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

c) DECADENZA E SOSTITUZIONE

La qualità di consigliere si perde per:- dimissioni, da comunicarsi in forma scritta; decadenza per

assenza ingiustificata a cinque riunioni consecutive del Consiglio;- revoca da parte dell'Assemblea;- perdita della qualità di associato. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo coopta i sostituti, scegliendoli tra gli associati, i quali rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile che provvederà alla loro conferma o sostituzione. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

d) COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- c) predisporre i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- d) amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- e) ammettere i nuovi associati;
- f) predisporre il programma annuale di attività;
- g) determinare la quota associativa annuale;
- h) deliberare circa l'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome;
- i) proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- j) ricevere, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi associati;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- l) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni.

e) RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica, purché:

- sia possibile verificare l'identità dei partecipanti;- sia garantita la possibilità di intervento in tempo reale alla discussione;- sia assicurata la possibilità di visionare e trasmettere documenti. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel libro delle riunioni del **Consiglio Direttivo**.

f) COMPENSI

Ai componenti del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. L'eventuale compenso, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, deve essere

deliberato dall'Assemblea e comunque nei limiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 117/2017.

20. Il Comitato Tecnico Scientifico

1. COMPOSIZIONE E NOMINA

Il Comitato Scientifico rappresenta l'organo consultivo e di garanzia scientifica dell'Associazione, svolgendo un ruolo fondamentale nel garantire la qualità e il rigore delle attività di ricerca. La sua composizione prevede un minimo di tre membri, con la possibilità di espansione secondo le necessità dell'Associazione, mantenendo sempre un numero dispari di componenti per garantire l'efficacia delle votazioni. La nomina dei membri avviene attraverso una deliberazione unanime del Consiglio Direttivo, assicurando così un ampio consenso sulla scelta dei componenti.

Il Presidente dell'APS assume direttamente la carica di Presidente del Comitato Scientifico, oppure, può delegare la funzione.

2. REQUISITI DEI MEMBRI

I membri del Comitato Scientifico devono soddisfare requisiti rigorosi che ne garantiscano la competenza e l'integrità. In particolare, devono:

- a) Possedere una comprovata expertise in almeno uno dei seguenti ambiti: fisica, chimica, biologia, medicina, neuroscienze, intelligenza artificiale, agricoltura, musica, artigianato, comunicazione, discipline umanistiche o altre aree correlate agli scopi dell'Associazione. Questa ampia gamma di competenze assicura una copertura completa delle aree di interesse dell'Associazione.
- b) Dimostrare un'esperienza professionale documentata di minimo cinque anni nel proprio settore di competenza, garantendo così un livello adeguato di esperienza pratica e teorica.
- c) Rispondere a stringenti requisiti di onorabilità, non ricadendo in nessuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.
- d) Presentare una fedina penale pulita, in particolare per quanto riguarda reati contro la persona o il patrimonio.
- e) Mantenere una posizione di assoluta indipendenza, evitando qualsiasi conflitto di interesse o relazione che possa compromettere l'imparzialità del proprio giudizio nelle attività del Comitato.

3. DURATA E RINNOVO

Il mandato dei membri del Comitato Scientifico ha una durata triennale, con possibilità di rielezione. Le procedure dettagliate per la rielezione o sostituzione dei membri sono specificate nel regolamento dell'Associazione. Nel caso si verifichi una cessazione anticipata dell'incarico di un componente, il Consiglio Direttivo ha la responsabilità di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione. Il membro subentrante completerà il mandato del predecessore, mantenendo così la naturale scadenza del Comitato.

4. COMPETENZE E FUNZIONI

Il Comitato Scientifico esercita un ruolo cruciale attraverso le seguenti funzioni:

- a) Agisce come propulsore dell'innovazione, proponendo al Consiglio Direttivo nuove aree di ricerca allineate con gli obiettivi dell'APS.
- b) Svolge un ruolo di validazione scientifica e metodologica dei progetti di ricerca, garantendone la qualità e la solidità.
- c) Esercita una funzione di supervisione continua sulle attività scientifiche dell'Associazione, assicurandone la coerenza con gli standard stabiliti.
- d) Offre supporto tecnico-scientifico specializzato al Consiglio Direttivo e al Presidente, facilitando il processo decisionale su questioni scientifiche.
- e) Detiene l'autorità di autorizzare la pubblicazione dei risultati delle ricerche e dei lavori condotti.
- f) Si fa garante del mantenimento di elevati standard di qualità e integrità scientifica in tutte le attività dell'Associazione.

5. VALIDAZIONE SCIENTIFICA

Il Comitato Scientifico mantiene l'esclusiva autorità nella validazione e autorizzazione alla pubblicazione dei risultati della ricerca. Il processo di validazione si articola in una verifica approfondita di:

- a) Corrispondenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi inizialmente stabiliti per la ricerca.
- b) Solidità e appropriatezza della metodologia utilizzata.
- c) Chiarezza espositiva e precisione nella presentazione dei risultati.
- d) Assenza di potenziali conflitti di interesse e risoluzione di eventuali questioni etiche.
- e) Conformità agli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale.

6. RIUNIONI E DELIBERAZIONI

L'operatività del Comitato è garantita attraverso riunioni periodiche che si tengono almeno due volte all'anno, con la possibilità di convocare sessioni straordinarie su iniziativa del Presidente del Comitato o su richiesta di almeno un terzo dei membri. La convocazione deve essere formalizzata con un preavviso minimo di 15 giorni, includendo l'ordine del giorno dettagliato.

Per facilitare la partecipazione e l'efficienza operativa, le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica, purché vengano garantiti due requisiti fondamentali: la verificabilità dell'identità dei partecipanti e la possibilità di una discussione e votazione in tempo reale.

La validità delle riunioni è subordinata alla presenza della maggioranza dei membri, e le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente del Comitato assume valore determinante.

Ogni riunione viene documentata attraverso un verbale dettagliato, che deve essere sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal segretario verbalizzante, e successivamente archiviato nella documentazione ufficiale dell'Associazione.

7. RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DELL'APS

Il Comitato Scientifico mantiene una stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo e il Presidente

dell'APS, preservando al contempo la propria autonomia decisionale nelle valutazioni di carattere scientifico. Come parte dei suoi doveri istituzionali, il Comitato presenta annualmente al Consiglio Direttivo una relazione dettagliata sulle attività svolte.

8. GRATUITÀ DELL'INCARICO

L'appartenenza al Comitato Scientifico si configura come un incarico non retribuito, in linea con i principi di volontariato dell'Associazione. È previsto comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, quando queste siano direttamente correlate allo svolgimento delle funzioni del Comitato.

9. EVENTUALI COMENSI GRATUITÀ DELL'INCARICO DI MEMBRO DEL CTS

L'incarico di membro del Comitato Scientifico è prevalentemente svolto a titolo gratuito, in linea con la natura non lucrativa dell'Associazione di Promozione Sociale. Tuttavia, in considerazione della particolare natura tecnico-scientifica dell'incarico e delle specifiche competenze richieste, il Consiglio Direttivo può deliberare l'attribuzione di compensi ai membri del Comitato Scientifico quando questi siano necessari per il perseguimento delle finalità dell'Associazione e per garantire elevati standard qualitativi nelle attività di ricerca e validazione scientifica.

Tali compensi devono essere determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

- Conformità ai limiti e alle disposizioni dell'articolo 36 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- Proporzionalità rispetto alla natura dell'incarico, all'impegno richiesto e alle responsabilità assunte;
- Congruità rispetto ai valori di mercato per incarichi analoghi nel settore non profit;
- Sostenibilità rispetto alle risorse economiche dell'Associazione.

La delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce i compensi deve essere adeguatamente motivata, con particolare riferimento alla necessità di tale spesa per il perseguimento delle finalità associative. L'ammontare dei compensi deve essere preventivamente approvato nel bilancio previsionale dell'Associazione.

Indipendentemente dall'eventuale attribuzione di compensi, a tutti i membri del Comitato Scientifico spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nell'esercizio delle proprie funzioni, secondo le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento interno dell'Associazione.

L'attribuzione di compensi non può in alcun modo compromettere l'indipendenza di giudizio e l'autonomia operativa del Comitato Scientifico, né può essere subordinata al raggiungimento di specifici risultati nelle valutazioni scientifiche.

21. Il Revisore Unico

Il revisore unico è nominato dal presidente della APS

La APS deve nominare un Revisore Legale dei conti in forma collegiale o monocratica. Il primo Revisore legale dei conti è nominato al momento della costituzione della Fondazione. Qualora l'organo di controllo fosse un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito Registro allo stesso può

affidarsi anche la competenza della revisione legale dei conti.

Al revisore legale dei conti si applica la disciplina dell'art.31 del Codice del Terzo Settore.

22. Volontari e attività di volontariato

1. DEFINIZIONE E CARATTERE DELL'ATTIVITÀ

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell'Associazione e della comunità, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. REGISTRO DEI VOLONTARI

L'Associazione istituisce il Registro dei Volontari nel quale sono iscritti tutti i volontari che svolgono attività in modo non occasionale. Il Registro, anche in formato elettronico, deve:

- a) Essere tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato;
- b) Contenere i dati anagrafici, i recapiti e la data di inizio dell'attività di ciascun volontario;
- c) Indicare le specifiche aree di attività in cui il volontario è impegnato;
- d) Registrare eventuali dimissioni, esclusioni o altre cause di cessazione dell'attività di volontariato.

3. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare tutti i volontari iscritti nel Registro contro:

- a) Gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato;
- b) La responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di volontariato.

Le coperture assicurative sono elementi essenziali delle convenzioni tra l'Associazione e gli enti pubblici, e i relativi costi sono a carico dell'Associazione. La polizza assicurativa deve garantire adeguati massimali in relazione ai rischi connessi alle attività svolte.

4. GRATUITÀ E RIMBORSI

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

5. FORMAZIONE E SICUREZZA

L'Associazione garantisce ai volontari:

- a) Una formazione adeguata alle attività da svolgere;
- b) L'informazione sulle norme in materia di sicurezza;
- c) La dotazione di eventuali dispositivi di protezione individuale necessari;
- d) Il diritto alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi dove svolgono la loro attività.

6. INCOMPATIBILITÀ

La qualità di volontario è incompatibile con:

- a) Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione;
- b) Qualsiasi altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

7. DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI

I volontari hanno diritto a:

- a) Svolgere la propria attività in un ambiente adeguato e sicuro;
- b) Ricevere il supporto necessario per lo svolgimento dei compiti assegnati;
- c) Essere informati sulle finalità e l'organizzazione dell'Associazione;
- d) Partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento.

I volontari hanno il dovere di:

- a) Svolgere la propria attività con impegno, diligenza e spirito di collaborazione;
- b) Rispettare le norme di sicurezza e le procedure stabilite;
- c) Mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite durante l'attività;
- d) Rispettare gli impegni assunti con l'Associazione.

8. GESTIONE E COORDINAMENTO

Il Consiglio Direttivo:

- a) Nomina uno o più coordinatori dei volontari;
- b) Definisce le modalità di svolgimento delle attività di volontariato;
- c) Stabilisce i criteri per il rimborso delle spese;
- d) Verifica periodicamente l'andamento delle attività di volontariato.

9. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'attività di volontariato cessa per:

- a) Dimissioni volontarie comunicate per iscritto;
- b) Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi;
- c) Prolungata inattività non giustificata;
- d) Venir meno dei requisiti di ammissione.

La cessazione dell'attività di volontariato deve essere tempestivamente annotata nel Registro dei Volontari, con indicazione della data e della motivazione.

23. Esercizio Finanziario – Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della APSO per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il

miglioramento della sua attività. La APS non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente

24. Trasparenza

La APS si impegna a garantire la massima trasparenza nella gestione delle proprie attività e risorse. Il bilancio di esercizio, il bilancio sociale e le informazioni relative ai compensi dei dirigenti saranno pubblicati sul sito web della APS o sul sito internet della rete associativa a cui aderisce e di cui all'art 41 D.Lgs n. 117 del 3/7/2017; e saranno resi disponibili ai associati e al pubblico. Il Bilancio di esercizio ed il bilancio sociale saranno redatti tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

25. Raccolta Fondi

1. DEFINIZIONE E FINALITÀ

La raccolta fondi costituisce il complesso delle attività e delle iniziative promosse dall'Associazione per il finanziamento delle proprie attività di interesse generale, come definite dallo statuto. Tali attività comprendono la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto del principio di non distribuzione degli utili e in conformità con l'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017.

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore. Tali attività possono essere svolte:

- a) in forma occasionale, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- b) in forma continuativa e strutturata;
- c) mediante sollecitazione al pubblico attraverso carrier telefonici, piattaforme digitali o altri mezzi di comunicazione;
- d) attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi il cui valore sia sproporzionato rispetto al contributo richiesto, nel rispetto del principio di non lucratività.

3. PRINCIPI E TRASPARENZA

Tutte le attività di raccolta fondi devono essere condotte nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- a) Verità: le informazioni fornite ai donatori e al pubblico devono essere accurate, complete e non ingannevoli;
- b) Trasparenza: deve essere garantita la massima chiarezza sulla destinazione dei fondi raccolti e sui costi sostenuti;
- c) Correttezza: i rapporti con sostenitori e pubblico devono essere improntati alla massima

correttezza e professionalità;

d) Accountability: l'Associazione si impegna a rendicontare in modo chiaro e dettagliato l'utilizzo dei fondi raccolti.

4. CONFORMITÀ NORMATIVA

L'Associazione si impegna a:

a) Rispettare le linee guida ministeriali in materia di raccolta fondi, come previsto dall'articolo 7 comma 2 del D.Lgs. 117/2017;

b) Inserire all'interno del bilancio sociale, ove previsto, uno specifico rendiconto delle raccolte fondi organizzate;

c) Redigere, per ogni iniziativa di raccolta fondi occasionale, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

5. DESTINAZIONE DEI FONDI

I fondi raccolti attraverso tali attività:

a) Sono destinati esclusivamente al sostegno delle attività di interesse generale previste dallo statuto dell'Associazione;

b) Non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle dichiarate al momento della raccolta;

c) Devono essere gestiti secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza;

d) La loro gestione deve essere documentata attraverso registrazioni contabili accurate e verificabili.

6. TRACCIABILITÀ E DOCUMENTAZIONE

L'Associazione garantisce:

a) La tracciabilità di tutte le operazioni di raccolta fondi;

b) La conservazione della documentazione relativa alle iniziative di raccolta per il periodo previsto dalla normativa vigente;

c) L'accessibilità alle informazioni sulla destinazione e l'utilizzo dei fondi da parte degli stakeholder legittimamente interessati.

7. RESPONSABILITÀ E CONTROLLO

Il Consiglio Direttivo:

a) Supervisiona le attività di raccolta fondi garantendone la conformità alla normativa vigente e ai principi etici dell'Associazione;

b) Approva preventivamente le iniziative di raccolta fondi significative;

c) Verifica periodicamente l'efficacia e l'efficienza delle attività di raccolta fondi;

d) Assicura la corretta rendicontazione delle iniziative realizzate.

26. Durata scioglimento e liquidazione – devoluzione del patrimonio

La durata della APS è a tempo indeterminato sino al suo scioglimento.

La mancata rielezione del Consiglio direttivo è casua di scioglimento della APS

In caso di scioglimento il Consiglio direttivo nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri ed il compenso.

27. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente per territorio, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/201. La scelta dell'ente destinatario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In mancanza di tale deliberazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Aps iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con scopi simili a quelli dell'Associazione. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono nulli. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si Specifica che lo Statuto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. 206/2005, del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., nonché conforme al Dlgs 105/2018. Si richiede la registrazione esente da pagamento ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 82 commi 3 e 5 D.lgs. ed art. 104 del 117/2017 (Codice del Terzo Settore) nonché dell'art. 26 del decreto correttivo al D.lgs. 117/2017smi.

Lettoconfermato e sottoscritto

Portici 24/02/2025

Firma

1. **Adriano Femiano** _____
2. **Delia Ancarola** _____
3. **Franco Canzano** _____
4. **Giuseppina Avella** _____
5. **Massimo Orsi** _____
6. **Paolo Trancone** _____
7. **Irene Infurnari** _____
8. **Andrzej Siczak** _____
9. **Mauro Mori** _____